

DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2023
239/2023/R/IDR

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE PEREQUATIVA UI4 VOLTA ALL'ALIMENTAZIONE E ALLA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE IDRICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 58 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1252^a riunione del 30 maggio 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale"), e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1, come successivamente modificati e integrati;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019, recante "Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche" (di seguito: d.P.C.M. 30 maggio 2019);
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2019, recante "Criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3" (di seguito:

deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3);

- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2020, 8/2020/R/IDR, recante “Definizione delle modalità di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche” (di seguito: deliberazione 8/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 152/2022/A, recante “Insediamento del Comitato di valutazione del rischio presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali” (di seguito: deliberazione 152/2022/A).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 221/15 ha previsto, all’articolo 58, l’istituzione, “*presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico [ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Csea)], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, [di] un Fondo di garanzia [di seguito: Fondo] per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe*”, anche precisando - al comma 1 - che “*il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall’Autorità (...) nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (...)*” (comma 1);
- la richiamata legge 221/15 ha, poi, demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione degli “*interventi prioritari, [de]i criteri e [del]le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 (...)*” (comma 2 del citato articolo 58), disponendo che l’Autorità “*disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo (...), nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2*” (comma 3).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in attuazione della norma primaria, il d.P.C.M. 30 maggio 2019 - specificando, quali finalità del Fondo (articolo 2, comma 1), il potenziamento delle infrastrutture idriche e il superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione degli interventi enucleati al successivo articolo 5 – ha, tra l’altro, previsto come strumenti utilizzati dal Fondo, la garanzia di pagamento del “*Valore di Subentro Riconosciuto*” (definito come “*il Valore di Subentro coperto dalla garanzia del Fondo in relazione ad operazioni di finanziamento degli interventi di cui all’articolo 5*”), o, in alternativa, la garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato (articolo 3);

- relativamente alle fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo, il citato d.P.C.M. 30 maggio 2019 ha disposto (all'articolo 8) che l'Autorità individui la componente tariffaria (da indicarsi separatamente in bolletta), destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei relativi costi di gestione, in modo tale da assicurare una dotazione sufficiente a soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo è preposto, mantenendo altresì in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso; in particolare, nel disciplinare la menzionata componente tariffaria, l'Autorità è chiamata ad *“assicura[re] che il Fondo rispetti un rapporto di necessaria coerenza tra gli impieghi, le riserve tecniche e gli ulteriori parametri eventualmente stabiliti [dall'Autorità medesima]”*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 8/2020/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'articolo 58 della legge 221/15, in coerenza con quanto definito dal d.P.C.M. del 30 maggio 2019 e tenuto conto delle disposizioni recate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2019, anche provvedendo ad istituire presso la Csea (sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del d.P.C.M. 30 maggio 2019) il Comitato di valutazione del rischio, il cui insediamento (con nomina dei relativi componenti) è stato, poi, disposto con deliberazione 152/2022/A;
- in sede di definizione delle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità, all'articolo 30 dell'Allegato A alla citata deliberazione, ha istituito il *“Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015”*, prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, detto Conto sia alimentato da una specifica componente perequativa (UI4), applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, posta pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo; nel medesimo provvedimento, è stato, tra l'altro, precisato che:
 - l'Autorità aggiorna la componente UI4 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto (comma 30.4 del MTI-3);
 - entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Csea trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione del Conto UI4, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti della corrispondente componente perequativa (comma 30.11 del MTI-3).

RITENUTO CHE:

- sia necessario assicurare - nel rispetto delle norme recate dal citato d.P.C.M. 30 maggio 2019 - che il Fondo rispetti un rapporto di necessaria coerenza tra gli impieghi e le riserve tecniche;

- per la finalità di cui al precedente alinea – alla luce degli impieghi del Fondo e delle riserve tecniche desumibili dal “*Rapporto sulla gestione (...) del Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche (Conto UI4) (...) - VI bimestre 2022*”, trasmesso dalla Csea all’Autorità in data 24 aprile 2023 – sia necessario procedere ad un aggiornamento della quantificazione della componente UI4 di cui al comma 30.1 del MTI-3, volta all’alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo;
- in particolare, sia opportuno disporre che, a decorrere dal 1 luglio 2023, la componente perequativa UI4 di cui al comma 30.1 del MTI-3, sia pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo, fermo restando l’eventuale successivo aggiornamento della menzionata componente UI4, in relazione al fabbisogno del relativo Conto, a norma di quanto già previsto dal comma 30.4 del MTI-3

DELIBERA

1. di disporre che, a decorrere dal 1 luglio 2023, la componente perequativa UI4 prevista dal comma 30.1 del MTI-3, volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/15, sia pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ai componenti del Comitato di valutazione dei rischi di cui alla deliberazione 152/2022/A;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini